PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il presente Piano viene redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, in considerazione della scadenza del Piano triennale 2016-2018 adottato con la deliberazione n. 39 del 23 giugno 2016.

Nel Piano sono fissati gli obiettivi di accessibilità per il periodo di riferimento, lo stato di attuazione, ne vengono fissate le modalità di realizzazione ed individuate le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro.

1. OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

L'adozione dell'istituto del telelavoro domiciliare risponde alle seguenti finalità e obiettivi:

- introdurre soluzioni organizzative che possano rappresentare una valida opportunità per andare incontro a crescenti richieste di flessibilità della prestazione lavorativa, anche come ausilio a quelle categorie di lavoratrici/lavoratori in situazione di disagio a causa di disabilità psico-fisica o con minori e/o familiari bisognosi di assistenza o per l'eccessiva lontananza dalla propria abitazione dal luogo di lavoro;
- razionalizzare e adeguare l'organizzazione del lavoro a seguito dell'introduzione delle nuove tecnologie e reti di comunicazione pubblica, realizzando economie di gestione;
- assicurare alle lavoratrici/lavoratori la scelta di una diversa modalità di prestazione del lavoro che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle loro legittime aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo ed alla dinamica dei processi innovatori;
- promuovere una mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa lavoro
 casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico in termini di volumi e di percorrenze.

Al raggiungimento di parte di questi obiettivi di accessibilità contribuisce anche il lavoro agile, la cui sperimentazione è stata attivata presso il Consiglio regionale con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 79 del 26 ottobre 2018.

2. STATO DI ATTUAZIONE

Allo stato attuale presso il Consiglio regionale sono attive tre postazioni di telelavoro come di seguito articolate:

- è attiva una posizione di telelavoro domiciliare nell'ambito del Servizio attività e rapporti istituzionali avente ad oggetto l'attività di supporto all'Ufficio attività istituzionali, compresa l'attività di fotocomposizione, di cui è in corso la procedura di rinnovo;
- è attiva una posizione di telelavoro domiciliare nell'ambito del Servizio attività e rapporti istituzionali avente ad oggetto l'attività redazionale e di ricerca;

- è attiva una posizione di telelavoro domiciliare nell'ambito del Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario avente ad oggetto le relazioni ispettive e l'attività delegata dalla procura della corte dei conti.

Oltre alle posizioni di telelavoro, sono attivi n. 13 progetti di lavoro agile.

3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

Il telelavoro è definito come prestazione eseguita dal/dalla dipendente in luogo diverso dalla sede di lavoro, dove l'attività sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'Amministrazione di appartenenza e può essere "a distanza" o "domiciliare".

Per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolto in sede diversa da quella di appartenenza, che può essere altra sede regionale o sede di altro Ente Pubblico. Per telelavoro domiciliare si intende l'attività di telelavoro svolta presso l'abitazione del/della dipendente.

Il Consiglio regionale del Veneto intende utilizzare il telelavoro domiciliare. Viene autorizzato un numero massimo di 10 progetti di telelavoro. Per quanto attiene al lavoro agile, si tratta di una modalità organizzativa del lavoro che si è voluta considerare aperta potenzialmente a tutti i lavoratori del Consiglio regionale (sono escluse soltanto le attività individuate dal Comitato di direzione sulla base degli articoli 4 e 5 del Disciplinare di cui alla citata deliberazione n. 79/2018).

Le ulteriori modalità di realizzazione del telelavoro sono definite dal Disciplinare approvato con deliberazione n. 39/2016.

4. ATTIVITÀ NON TELELAVORABILI

Per quanto riguarda le attività non telelavorabili, si ritiene di confermare quelle individuate nel precedente, ossia:

- tutte le attività lavorative che necessitano di un contatto in presenza con utenza e/o colleghe/i;
- attività che prevedono ricevimento di pubblico a tempo pieno;
- attività svolte dal personale nell'ambito dei servizi di assistenza operativa e logistica;
- attività che richiedono l'utilizzo di attrezzature e macchinari complessi (es. centro stampa).